



## *Corte Militare di Appello*

### *Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di appello*

**Oggetto:** misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.

Al Sig. Presidente della Giunta della Regione Lazio ROMA

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati ROMA

-----  
Seguito f.n. 0001443 del 10 marzo 2020.

Rif.f.n. Regione Lazio/80143490581 del 17 marzo 2020 (allegata in copia per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)

In relazione a quanto previsto dall'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 17.3. 2020 n. 18, segnalo che questi Uffici hanno, fin dal giorno 9 marzo 2020, introdotto le modalità di lavoro agile di cui al DPCM 8 marzo 2020 art. 2 co.1 lett. r) ed al D.L. n.18/2020, art.87, stabilendo turnazioni al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici, con la presenza fisica del solo personale che svolge attività indifferibili (cfr. in part. all. 1, 2 e 3).

Si ritiene inoltre che sia necessario procedere al rinvio dei procedimenti, di cui alle udienze già fissate dal 16 aprile al 31 maggio 2020 (le udienze fissate fino al 15 aprile sono state rinviate ai sensi dell'art. 1 D.L. nr. 11/2020), a data successiva al 30 giugno 2020, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 83, co. 3) del D.L. nr. 18/2020,

con riserva di valutare successivamente un eventuale rinvio anche delle udienze fissate dal 16 maggio al 30 giugno 2020.

Tali misure appaiono necessarie ed adeguate in relazione ai seguenti rilievi:

in primo luogo la Corte Militare di Appello ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale e lo svolgimento delle udienze costringerebbe avvocati e parti a spostamenti da regioni di ogni parte d'Italia;

in secondo luogo presso la Corte i procedimenti sono trattati a distanza di pochi mesi dal momento in cui pervengono all'Ufficio e pertanto la misura prospettata non comporta alcuna conseguenza in ordine al rispetto del principio di ragionevole durata del processo penale.


Si trasmettono, in allegato, ad integrazione di quanto già inviato con la comunicazione cui si fa seguito, le comunicazioni inoltrate dal Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza (cfr. all.n.4), dal Presidente del Tribunale Militare di Roma (cfr. all.n.5) e dal Procuratore Militare della Repubblica in Roma (cfr.all.n.6), avendo concordato con essi che, per gli Uffici giudiziari militari aventi sede in Roma, fosse preferibile effettuare all'Autorità sanitaria regionale (per il tramite del Presidente della Giunta della Regione) ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati una unica richiesta di parere, ai sensi del già citato art. 83, co.6 D.L. nr. 18/2020. In particolare il Presidente del Tribunale Militare di Roma ed il Procuratore Militare della Repubblica di Roma hanno assicurato, per le vie brevi, che le misure adottate fino al 17 c.m. sono idonee a soddisfare le attuali e più stringenti esigenze sanitarie straordinarie e, dunque, sono da considerarsi confermate anche per le finalità indicate dal successivo D.L. n. 18/2020.

Si prega di fornire riscontro in tempi brevissimi, al fine di poter disporre in tempo utile il rinvio delle udienze successive al 16 aprile, da comunicare tempestivamente alle parti ed ai difensori.

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE  
(Dr. Marco DE PAOLIS)



IL PRESIDENTE DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO  
(Dr. Giuseppe MAZZI)





## CORTE MILITARE DI APPELLO

Ordine di Servizio n. 296 del 9 marzo 2020

### IL PRESIDENTE

Oggetto: ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa per emergenza coronavirus.

*MZ* 1.- Vista la direttiva n. I del 25 febbraio 2020, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con oggetto : *"Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020"*, in cui sono richiamate le modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, tra le quali il lavoro agile, con invito alle amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

2.- Rilevato, in particolare, che la direttiva sopra, tra le misure da incentivare per il contenimento dell'emergenza sanitaria, nel paragrafo 3:

- invita in generale le amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
- statuisce la che *"al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i*

*lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia."*

3.- Preso atto che, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, infine, nel D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, è da ritenersi superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che la misura opera a regime.

4.- Visto il D.P.C.M. del 1° marzo 2020, all'art. 4, comma 1, lett. a), ai sensi del quale viene previsto, con riferimento all'intero territorio nazionale (dunque non soltanto per le aree geografiche individuate come zone a rischio), che "*la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.*"

 5.- Preso atto che analoga disposizione è stata confermata prima nel D.P.C.M. del 4 marzo 2020 ed infine nel D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, tra le misure per il contrasto e il mantenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, all'art.1, comma 1, lettera n).

6.- Vista la nota, data 5 marzo 2020, del Ministero della Difesa, Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti – I Reparto -, nella quale si fa riferimento alla nota con la quale il Gabinetto del Ministro ha chiesto di valutare con speditezza le azioni necessarie a dare attuazione alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza in oggetto citata, con specifico riferimento alla possibilità per il personale civile della Difesa di accedere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

7.- Rilevato che, con riferimento al lavoro agile, la legislazione d'emergenza, per la natura degli interessi tutelati, attribuisce ai datori di lavoro la facoltà di applicare, per la durata dello stato dell'emergenza stessa, ai rapporti di lavoro subordinato la particolare forma di flessibilità organizzativa costituita dal lavoro agile, richiamando soltanto il rispetto dei principi dettati dalle norme che lo disciplinano (segnatamente la legge 22 maggio 2017, n. 81), ed introducendo una deroga alla necessità di un accordo individuale di lavoro agile con il lavoratore.

8.- Vista la direttiva, datata 5 marzo 2020, della Direzione Generale per il Personale civile del Ministero delle Difesa, con la quale, nell'ambito delle misure tese a fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria, si dà mandato, ai dirigenti titolari delle UU OO, di adottare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. lavoro

agile, con durata fissata in 15 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del dipendente ed avendo cura di individuarne i destinatari tra:

- i portatori di patologie che li rendono particolarmente esposti al contagio;
- lavoratori i cui figli si trovino in condizioni di disabilità o comunque di grave infermità;
- lavoratori pendolari (provenienti da altro comune) e quelli che debbono percorrere una distanza di almeno cinque chilometri per raggiungere la sede di lavoro;
- lavoratori su cui grava la cura dei figli per i quali si è titolari degli istituti a tutela della maternità/paternità.

9.-Considerato che la normativa sopra richiamata appare applicabile anche al personale militare, come affermato nel provvedimento, datato 6 marzo 2020, del Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro – n. M\_D GUDC REG2020 0010902, con particolare riguardo alla previsioni del paragrafo 3, ai sensi del quale, le Amministrazioni sono invitate a privilegiare il ricorso al cd. lavoro agile anche nei confronti di categorie di lavoratori per i quali non esistono accordi o normative in materia, compreso quindi il personale militare;


Tutto ciò premesso e tenuto conto delle esigenze di funzionalità minime della struttura,

#### DISPONE

- per la durata dello stato di emergenza, il personale civile e militare può usufruire delle particolari modalità del **lavoro agile** previsto dall'art. 18, l. 22/05/2017, n. 81 e, al riguardo, dovrà produrre apposita richiesta/dichiarazione ai fini dell'adozione di una tabella di turnazione;
- i responsabili delle tre Unità Organizzative di questa Corte predisporranno e sottoporranno al Capo di Corte:
  - un "progetto" di lavoro che possa coniugare l'utile svolgimento del lavoro agile, da parte del dipendente, con le esigenze istituzionali;
  - uno schema di turnazione che garantisca la presenza minima per ogni ufficio;
- il personale tutto, in ogni caso, è invitato a fare preliminarmente ricorso ai periodi di congedo ordinario/licenza ordinaria dei quali dovesse avere ancora diritto per l'anno 2019.

Manda la Segreteria per la comunicazione a tutto il personale civile e militare, nonché per l'affissione nell'Albo.

IL PRESIDENTE  
Giuseppe MAZZI





## CORTE MILITARE DI APPELLO

### Ordine di Servizio n. 297 del 12 marzo 2020

Il Presidente

Considerato che:

con provvedimento in data 9 marzo 2020 è stata introdotta presso questo ufficio la modalità di lavoro agile;

è stato reso noto che si è riscontrato un caso di positività al virus COVID 19 all'interno di Palazzo Cesi, in un ufficio diverso da quelli della Corte;

con l'art. 1, n. 6, del DPCM del 11.3.2020 è stato disposto che *"le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente"* e *"individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

sono state date immediate disposizioni verbali per evitare l'accesso all'ufficio od il rientro nella propria abitazione del personale la cui presenza non fosse assolutamente indispensabile.

Ritenuto pertanto che il provvedimento del 9 marzo 2020 debba essere modificato per evitare in modo ancora più rigoroso gli spostamenti e le possibilità di contagio, con l'individuazione di quali sono le attività assolutamente indifferibili che richiedono la presenza del personale per garantire la funzionalità minima dell'ufficio, ferma restando la possibilità di ulteriori restrizioni, nel caso si riveli necessario, anche in conseguenza di provvedimenti dell'autorità sanitaria.

Ritenuto altresì che i tre diversi complessi in cui è suddiviso l'ufficio e la conseguente possibile separazione fisica del personale che ne consegue, consentono allo stato di assicurare l'espletamento delle funzioni essenziali di questo ufficio giudiziario, senza l'esposizione a rischio del personale coinvolto.

#### DISPONE

che, con effetto immediato, e fino a nuova disposizione, tutto il personale della Corte sia ammesso alla modalità del lavoro agile e sia garantita la presenza in ufficio di sole tre persone, da individuare secondo un criterio di turnazione, che assicureranno le seguenti attività indifferibili: ricezione della posta presso l'ufficio del protocollo; attività tipica dell'ufficio di cancelleria, presso i relativi locali; assistenza al Presidente, nelle specifiche attività che gli competono di direzione dell'Ufficio, presso i locali della Segreteria di Presidenza ;

che le persone presenti in Corte osservino le precauzioni più rigorose, sia nel mantenimento della distanza adeguata nel caso di eventuali persone che accedono agli uffici per motivi attinenti al servizio, sia nell'uso in tal caso della apposita mascherina;

che siano evitati, se non indispensabili, anche gli incontri, tra loro, delle tre persone di cui sopra.

Roma, 12 marzo 2020

Il Presidente  
Dr. Giuseppe Mazzi



## **CORTE MILITARE DI APPELLO**

**Ordine di Servizio n. 298 del 15 marzo 2020**

### **IL PRESIDENTE**

Oggetto: ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa per emergenza coronavirus.

Ad integrazione di quanto già disposto con gli Ordini di Servizio nrr. 296 e 297 e richiamate le motivazioni già contenute nei predetti provvedimenti, è stabilito che dal giorno 16 marzo 2020 e fino a nuova disposizione, l'orario di servizio dell'ufficio debba essere ridotto e determinato nel seguente :

08.30/13.30

Manda la Segreteria per la comunicazione a tutto il personale civile e militare, nonché per l'affissione nell'Albo.

**IL PRESIDENTE**  
Giuseppe MAZZI



PROCURA GENERALE MILITARE della REPUBBLICA  
presso la CORTE MILITARE di APPELLO

al Sig. Presidente  
della Corte Militare di Appello

allegati: 1

SEDE

**OGGETTO:** misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Adempimenti previsti dall'art. 83, co. 6, DL 17 marzo 2020, n. 18.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Facendo seguito agli accordi verbali intercorsi, trasmetto copia della lettera del Procuratore Militare di Roma relativa agli adempimenti già previsti dall'art. 2, co. 1, DL 8 marzo 2020, n. 11 ed ora rinnovati dal successivo decreto indicato in oggetto.

Il suddetto Ufficio di primo grado ha, per le vie brevi, assicurato che le misure adottate fino al 17 c.m. sono idonee a soddisfare le attuali e più stringenti esigenze sanitarie straordinarie e, dunque, sono da considerarsi confermate anche per le finalità indicate dal successivo Decreto Legge n. 18/2020.

Anche per quanto riguarda questo Generale Ufficio, valgono le medesime considerazioni - già peraltro concordate con la S.V. - circa la conferma delle disposizioni straordinarie adottate e finora in vigore (vale a dire la adozione della modalità di cd "lavoro agile" per il Personale, con una riduzione rilevante delle presenze giornaliere in Ufficio, tale che lo stesso rimane aperto solo 2 ore al giorno e con la presenza di un solo magistrato di turno e di due sole unità lavorative).

Roma, 24 marzo 2020

Il Procuratore Generale Militare  
presso la Corte Militare di Appello  
(Dott. Marco DE PAOLIS)



## TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA

### IL PRESIDENTE

*Visti i provvedimenti con i quali:*

- il 9 marzo 2020 ha disposto, tra l'altro, l'introduzione del lavoro agile per il personale civile e militare dipendente a decorrere dal 10 marzo;
- il 12 marzo u.s. ha disposto che, in luogo dei turni di servizio stabiliti con il provvedimento del precedente 9 marzo (ALL. 3), tutto il personale adempia ai propri obblighi lavorativi dal proprio domicilio, con obbligo di reperibilità nelle ore lavorative;

*Considerato che:*

- (a) tra l'11 marzo ed il 14 marzo sono stati segnalati diversi casi di positività al virus COVID - 19 all'interno di questo Palazzo Cesi;
- (b) il Datore di Lavoro Ufficio è responsabile della sicurezza dei lavoratori e della prevenzione dei rischi sanitari all'interno della struttura e, pertanto, non può esporre il personale dipendente al rischio di un contagio virale i cui esiti non sono sempre favorevoli;
- (c) permangono e sono aggravate le considerazioni sulla situazione di rischio per la salubrità dei luoghi di lavoro svolte nel provvedimento del 12 marzo u.s., così come quelle sulla limitazione necessaria degli spostamenti personali;
- (d) il lavoro agile (già introdotto con effetto dal 10 marzo u.s. e potenziato il 12 marzo u.s., per la parte che riduce ulteriormente la presenza di personale nella sede di lavoro) costituisce misura idonea a salvaguardare la salute dei lavoratori in questo Ufficio ed a ridurre le probabilità di circolazione del virus;
- (e) le notizie attualmente disponibili sugli sviluppi della pandemia da virus COVID - 19 indicano in modo univoco che il pericolo per la salute pubblica permarrà per un periodo di tempo certamente non limitato al mese di aprile;
- (f) l'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (pubblicato su G.U.-S.G. n. 70 del 17/03/2020)
  - estende la sospensione dei termini processuali e rinviate d'ufficio le udienze dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (co. 1 e 2);
  - consente sino al 30 giugno l'adozione delle ulteriori misure organizzative (anche relative alla trattazione degli affari giudiziari) "necessarie [...] per evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone" (co. 6), comprese la limitazione di accesso del pubblico e degli orari di apertura degli uffici giudiziari [co. 7, lett. a) e b)] nonché il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 [co. 7, lett. g)], con le eccezioni applicabili per i procedimenti urgenti (co. 3);
- (g) allo stato, non è prevista la trattazione entro il 30 giugno di alcun procedimento indifferibile od urgente relativo alla libertà individuale;
- (h) il mantenimento delle udienze da calendario sino al 30 giugno può dar luogo a contatti ravvicinati tra le persone, sia in occasione delle udienze che in preparazione delle stesse;

*Amelino*



*Ritenuto che:*

- sia necessario evitare contatti inter-personali in questo Ufficio, per non aggravare il rischio concreto ed attuale di esposizione a contagio virale, con conseguenti danni gravi ed irreparabili alla salute delle persone;
- nel regime di sospensione delle udienze sino al 3 giugno p.v. (disposto con provvedimento del 9 marzo u.s.) ed in assenza di detenuti nel Carcere Militare soggetti a questa giurisdizione, l'unico servizio essenziale per questo Ufficio sia il deposito di atti, potenzialmente introduttivi di procedimenti sulla libertà personale dei condannati;
- nella fase di prima esecuzione di uno dei progetti (Progetto C – *Protocollo informatico e uso di CITRIX*) attuati per consentire il lavoro agile, siano stati attivati i servizi informatici a distanza, a cura del responsabile informatico e con coinvolgimento di tutto il personale;
- lo scrivente possa continuare a provvedere personalmente al deposito di atti in questa sede e, di conseguenza, a verificare in tempo reale se sussistano esigenze straordinarie che richiedano la presenza in Ufficio di altre unità di personale dipendente, civile e militare;
- l'eventuale accesso di personale in questo Ufficio debba essere ristretto e consentito esclusivamente sotto la vigilanza personale dello scrivente;
- vada prevista la fruizione delle ferie e dei congedi arretrati durante l'attuale fase di emergenza, tenuto conto del necessario decorso degli eventuali periodi prima del 30 aprile p.v.;
- disposizioni attuative del D.L. n. 18/2020 debbano essere adottate con l'immediatezza richiesta dalla necessità ed urgenza di legge, anche per l'estensione dei provvedimenti in premessa indicati oltre i termini in essi fissati;

*Visti i seguenti atti normativi:*

- D.P.C.M. 4 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 1, co. 1, lett. n);
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 1, co. 1, lett. r);
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 e, in particolare, l'art. 18 della stessa;
- D. L. 8 marzo 2020, n. 11 ed, in particolare, gli artt. 2, commi 1, 2 [lett. a), b) e g) n. 2] e 11;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 1, co. 6 e 7;
- D. L. 17 marzo 2020, n. 18 ed, in particolare:
  - Art 83, co. 1 e 6 (rinvio udienze e intesa del Presidente della CMA),  
co. 7, lett. a) e b) (limitazione orario di accesso al pubblico),  
co. 7, lett. g) (rinvio udienze a data successiva il 30 giugno),  
co. 21 (applicabilità alla magistratura militare),
  - Art. 83 (lavoro agile)  
co. 1, lett. a) (limitazione delle presenze alle sole attività indifferibili  
in presenza, fino a cessazione dell'emergenza epidemiologica)



## DISPONE

### I. UDIENZE

- (1) Le udienze da calendario sino al 30 giugno sono soppresse ed i relativi procedimenti già iscritti a ruolo ovvero che saranno istruiti in tempo utile, sono rinviati all'udienza dell'8 luglio 2020;
- (2) La trattazione di procedimenti urgenti (art. 83, co. 3 - D.L. n. 18/2020) che rendano necessario lo svolgimento di un'udienza nel periodo sarà decisa con fissazione di udienza straordinaria;

### II. ACCESSO DEL PUBBLICO

- (a) L'apertura al pubblico continuerà ad aver luogo tutti i giorni, esclusivamente al piano secondo di questo Ufficio e nei seguenti orari 08:30 – 11:00;

(b) Sino al 30 giugno 2020, il piano terra di questo Ufficio resterà chiuso ed il deposito degli atti continuerà a svolgersi nelle mani dello scrivente;

### III. ACCESSO DEL PERSONALE

Ove ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso di personale civile o militare dipendente in questi locali, gli interessati vi avranno accesso esclusivamente a seguito di appuntamento concordato con lo scrivente.

### IV. LAVORO AGILE

(1) Il lavoro agile (art. 18, l. 22/05/2017, n. 81) in questo Ufficio - introdotto per tutto il personale civile e militare con provvedimento del 09/03/2020 e modificato come da provvedimento del 12/03/2020 - è esteso dal 7 aprile 2020 al 30 giugno 2020 ovvero alla data, antecedente o successiva, in cui sarà dichiarata cessata l'emergenza epidemiologica;

(2) Tutto il personale continuerà ad adempiere agli obblighi lavorativi presso il proprio domicilio, restando inalterato l'orario lavoro giornaliero e settimanale;

(3) Sono attività indifferibili di questo Ufficio il deposito, l'istruttoria e la decisione di istanze in materia di libertà personale, quando gli interessati siano detenuti in carcere ovvero al domicilio, nonché quando vi siano provvedimenti in esecuzione che ne prevedano la detenzione;

(4) Per il compimento di attività indifferibili, le modalità di cui al prospetto allegato al provvedimento del 9 marzo u.s. (ALL. 2) potranno trovare provvisoria modifica, mediante convocazione presso l'Ufficio degli impiegati civili e militari eventualmente necessari per gli incombenti;

(5) Tutto il personale civile e militare continuerà a garantire la reperibilità fisica e telefonica presso il proprio domicilio, durante le ore lavorative, anche mediante i riferimenti personali (telefono ed email);

### V. FERIE E CONGEDI

Entro il 25 marzo p.v., il personale civile e militare farà richiesta di fruire – per periodi al più tardi decorrenti prima del 30 aprile p.v. - delle eventuali ferie o congedi arretrati del 2019.

### VI. INTESA DEL PRESIDENTE DELLA CMA

Il presente provvedimento viene trasmesso al Presidente della Corte Militare di Appello, per la sua "intesa" (D.L. n. 18/2020 - art. 83, co. 6 e 7).

Il presente provvedimento è assunto allo stato della legislazione, degli atti e delle conoscenze e, pertanto, è soggetto ad eventuale modifica in ogni tempo.

Tutto il personale civile e militare viene notificato a mezzo email, *Whatsapp* e telefonico, anche tramite la Segreteria.



IL PRESIDENTE  
Dott. G. Roberto BELLELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Bellelli".



TRIBUNALE MILITARE di ROMA  
IL PRESIDENTE

**Oggetto:** Ulteriori disposizioni in materia di Smart Working/Lavoro Agile di cui al punto 3 della Direttiva 1/2020 del Ministro della Funzione Pubblica e all'art. 2 lett. N) del D.P.C.M. del 04 marzo 2020, nell'ambito delle azioni volte ad arginare il COVID-19 a salvaguardia del principio della massima precauzione.

VISTA la disposizione in data 10 marzo 2020 concernente l'argomento in oggetto;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 (pubblicato nella GU n. 64 dell'11/3/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare l'art 2 comma 6;

RILEVATO che è stata incentivata l'adozione in maniera più diffusa dello *smart working*;

RITENUTO che i servizi essenziali possano essere assicurati con la presenza in Ufficio dalle ore 08,30 alle ore 13,30 di una ridotta aliquota di personale

DISPONE

- a decorrere dal 17 marzo 2020 le attività lavorative saranno svolte con la presenza in Ufficio, nell'arco orario dalle 08,30 alle 13,30, dal lunedì al sabato, da un ridotto numero di personale - da contenere nel numero di quattro unità giornaliere dal lunedì al venerdì e due il sabato - strettamente necessario a garantire i seguenti servizi limitatamente alle attività urgenti ed indifferibili:
  1. Segreteria particolare del Presidente;
  2. Posta e protocollo;
  3. Cancellerie giudiziarie;
  4. Segreteria amministrativa;
- tutto il restante personale svolgerà la propria attività lavorativa in modalità *smart working*, secondo quanto indicato nell'accordo già sottoscritto;
- con atto a parte saranno stabiliti i turni di presenza in ufficio.

Manda alla Segreteria Amministrativa per la predisposizione degli adempimenti di competenza, per la notifica a tutto il Personale e la comunicazione al Presidente della Corte Militare d'Appello.

Roma/Napoli, 16 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Filippo Verrone



## PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA

Presso il TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Viale delle Milizie n. 5/c – 00192 Roma

( ☎ 0039 06 36000852 ; 📠 0039 06 36000800 )

e-mail istituzionale [procmil.rm@gm.difesa.it](mailto:procmil.rm@gm.difesa.it)

e-mail posta certificata [procmil.rm@postacert.difesa.it](mailto:procmil.rm@postacert.difesa.it)

AL PROCURATORE GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE MILITARE D'APPELLO  
ROMA

Rif. f. n° M\_D GPROGENM REG2020 000951 20.03.2020

Seg. f. n° M\_D GPMIL\_RM REG2020 0001027 10.03.2020

Seg. F. n° M\_D GPLIM:RM REG 2020 0001069 12.03.2020

OGGETTO: *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 8 marzo 2020, n. 11. Risposta Regione Lazio.*

~~~~~

*In riscontro alla nota a riferimento, rappresento che con la nota a seguito datata 10.03.2020 era stato comunicato a codesta Procura Generale il mantenimento dell'ordinario orario di lavoro e di apertura al pubblico unitamente all'adozione del provvedimento con il quale si ammetteva il personale allo smart working, assicurando lo svolgimento dei servizi essenziali con una presenza in ufficio ridotta all'indispensabile.*

*Con la successiva nota in data 12.03.2020 si comunicava, oltre che a codesto Generale Ufficio, anche al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al CMM e al Presidente del Tribunale Militare di Roma che, a partire dal 13 marzo 2020 e fino al perdurare dello stato di emergenza, la Procura Militare di Roma, salvo diverse intese, avrebbe attuato l'orario di apertura degli uffici e di ricezione del pubblico dal lunedì al sabato dalle 09,30 alle 12,30.*

*Allo stato, non avendo ricevuto alcuna controindicazione in ordine alla congruità del provvedimento adottato, questo è tutt'ora in vigore.*

*Preciso che attualmente, per assicurare i servizi essenziali, è prevista la presenza a turno in ufficio di circa cinque persone oltre il magistrato di reperibilità.*

*Resto a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile.*

IL PROCURATORE MILITARE DELLA REPUBBLICA  
Antonio SABINO